

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 357)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FERMARIELLO, SEGRETO, DI PRISCO, ALBANI, BRAMBILLA, SAMARITANI, MAGNO, VIGNOLO, ABBIATI GRECO CASOTTI Dolores e BONATTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 NOVEMBRE 1968

Modifiche alla legge 23 ottobre 1960, n. 1369, sul divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e nuova disciplina dell'impiego di mano d'opera negli appalti di opere e di servizi

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge prevede alcune modificazioni al secondo comma dell'articolo 3 ed all'articolo 5 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369.

Come è noto, a tale legge si è pervenuti a conclusione del dibattito su due diverse proposte presentate nella terza legislatura rispettivamente ad iniziativa dei deputati Storti ed altri (n. 130) e dei deputati Maglietta ed altri (n. 134).

Proprio dalla proposta Storti è, per l'appunto, derivata la fondamentale distinzione tra il divieto di concessione in appalto che investe soltanto i cosiddetti « appalti di manodopera » (art. 1) e l'obbligo che viene imposto, per altri tipi di appalto, all'appaltatore di corrispondere ai dipendenti un trattamento eguale a quello dei lavoratori della impresa appaltante (art. 3).

La formulazione definitiva di tale ultima norma ha però subito molteplici modificazioni rispetto alla proposta dell'onorevole Storti. In particolare il secondo comma dell'articolo 3 è stato trasformato in modo da prevedere una ampia esemplificazione di

casi nei quali il dettato legislativo deve trovare applicazione. A sette anni dall'entrata in vigore della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, deve rilevarsi, in base all'esperienza, che gli esempi allora considerati non esauriscono il complesso dei casi che, presentando caratteristiche analoghe, avrebbero dovuto essere assoggettati alle medesime norme. Pertanto i proponenti considerano cosa opportuna proporre la modifica dell'attuale testo del secondo comma dell'articolo 3 in modo da garantire parità di trattamento a tutti i lavoratori che svolgono un tipo di attività lavorativa che presenti caratteristiche uguali a quelle già tutelate dalla legge di cui trattasi. Le modificazioni che si propongono all'articolo 5 tendono invece a coordinare il testo con la nuova formulazione del secondo comma dell'articolo 3 e, nel caso delle lettere *c*) e *f*) dello stesso articolo 5, ad evitare anche dubbi di interpretazione che possono derivare da situazioni che vanno considerate unitariamente e non distintamente, come nella legge attualmente in vigore.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il secondo comma dell'articolo 3 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, è sostituito dal seguente:

« La stessa disciplina si applica agli appalti concessi dalle imprese che esercitano un pubblico servizio per ogni attività avente carattere di continuità o di normale periodicità quali: esazione, installazione e lettura di contatori, manutenzione di reti di distribuzione e di trasporto, allacciamenti e impianti di apparecchi, costruzione e rifacimenti di colonne montanti e di reti di distribuzione a tensione non superiore a 150 KV, posa e sviluppo di rete telefonica primaria e secondaria, posa completa dal distributore all'apparecchio telefonico di impianti di abbonati, installazione di speciali impianti interni telefonici, installazione di condotte stradali per l'ampliamento di reti di distribuzione di gas e acqua ».

Art. 2.

La lettera *b*) dell'articolo 5 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, è sostituita dalla seguente:

« *b*) agli appalti per installazione o montaggio di impianti e macchinari che non abbiano carattere di continuità o di normale periodicità ».

Art. 3.

Le lettere *c*) e *f*) dell'articolo 5 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, sono sostituite dalla seguente:

« *c*) agli appalti di lavori di manutenzione straordinaria che comportano prestazioni saltuarie ed occasionali, di breve durata, non ricorrenti abitualmente nel ciclo produttivo e nell'organizzazione dell'impresa. Per tali appalti la esclusione della disciplina di cui all'articolo 3 dovrà essere preventivamente autorizzata, di volta in volta, dall'Ispettorato del lavoro competente ».